



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull'Istruzione superiore);
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante “*disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 in particolare l'art. 2, co. 5*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito *il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della “*normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università della ricerca, 5 giugno 2013, prot. n. 439, con il quale sono stati definiti *“specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico degli Istituti superiori ad ordinamento speciale”*;
- VISTO il Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, prot. n. 226, recante *“modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato”*;
- VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*, con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. b), il quale prevede che l'ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;
- VISTO il decreto ministeriale del 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle *linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università per il triennio 2024-2026*;
- VISTO il decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge del 9 maggio 2025, n. 69, in particolare l'art. 12, comma 13, il quale prevede che *“al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243”;

VISTO il decreto del Segretario Generale del MUR del 9 maggio 2025, n. 579, con il quale, in attuazione dell'art. 12, comma 13, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, sono state fornite le indicazioni operative e i termini per la presentazione di istanze finalizzate all'istituzione della Scuola di alta formazione *“Institute of Advanced Science for Agriculture”*;

CONSIDERATO che, all'esito della procedura di presentazione delle istanze nei termini indicati dal decreto n. 579/2025, risulta presentata un'unica istanza da parte del soggetto promotore: *BF S.p.A.* con sede a Jolanda di Savoia (FE);

VISTA la nota del MUR del 26 giugno 2025, prot. n. 8088, per la richiesta ad ANVUR e CUN di valutazione della sopraindicata proposta di istituzione della Scuola di alta formazione *“Institute of Advanced Science for Agriculture”* pervenuta da parte del soggetto promotore: *BF S.p.A.* con sede a Jolanda di Savoia (FE);

VISTA la delibera ANVUR del 25 ottobre 2025, n. 257, con la quale l'ANVUR ha espresso un parere negativo sulla sopraindicata istanza, in particolare in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa;

VISTA la nota MUR del 13 gennaio 2026, n. 306, con la quale, a seguito del preavviso di rigetto inviato in data 4 dicembre 2025 con nota prot. n. 14722, sono state rese disponibili all'ANVUR le controdeduzioni del soggetto promotore ai fini dell'acquisizione del parere di quest'ultima;

VISTA la delibera ANVUR del 24 febbraio 2026, n. 61, con la quale l'Agenzia ha espresso una valutazione positiva circa il possesso dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO della Scuola di alta formazione - *Institute of Advanced Science for Agriculture* proposta da *BF S.p.A.* con sede a Jolanda di Savoia (FE);

VISTO il parere favorevole espresso dal CUN nell'adunanza del 17 dicembre 2025 in merito al Regolamento didattico della Scuola di alta formazione *“Institute of Advanced Science for Agriculture”*;

VISTA la proposta di Statuto della Scuola di alta formazione *“Institute of Advanced Science for Agriculture”*, così come da ultimo modificata in data 5 marzo 2026;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

1. Su conforme parere dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e dell'art. 12, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono disposti l'istituzione e l'accreditamento iniziale della Scuola di alta formazione ad ordinamento speciale non statale *denominata Institute of Advanced Science for Agriculture* con sede a Jolanda di Savoia (FE), soggetto promotore: *BF S.p.A.*
2. Sono conseguentemente approvati lo Statuto e il Regolamento didattico della Scuola, in allegato al presente decreto, parti integranti dello stesso. Le successive modifiche statutarie sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. L'offerta formativa della Scuola è attivata a decorrere dall'a.a. 2026/2027 sulla base del piano di raggiungimento dei requisiti dei requisiti cui al menzionato decreto 5 giugno 2013 prot. n. 439, e successive integrazioni oggetto di valutazione da parte dell'ANVUR. Ai fini dell'accreditamento dei corsi di dottorato trova applicazione quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226.

Art. 2

1. Alla Scuola di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
2. Al termine del primo triennio, l'ANVUR procede alla verifica delle attività della Scuola, valutando altresì, la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa attivata. Al termine del primo quinquennio, l'ANVUR procede alla verifica della completa realizzazione del progetto formativo ai fini della conferma dell'accreditamento iniziale e dell'accreditamento periodico della Scuola.
3. La durata massima dell'accreditamento periodico è di 5 anni e può essere ridotta in relazione alle criticità emerse a seguito delle attività di verifica e di monitoraggio. Ove l'entità e la gravità delle criticità riscontrate determinino un giudizio "non soddisfacente", con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, se ne dispone la revoca dell'accreditamento e la soppressione della Scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini